

b) *Produttore esportatore in Iran*

- Shahid Tondguyan Petrochemical Co. e le sue società collegate, Bandar Imam Khomeini e Teheran;

c) *Produttore esportatore in Pakistan*

- Novatex Limited, Karachi;

d) *Produttore esportatore negli Emirati arabi uniti*

- JBF RAK LLC, Ras Al Khaimah.

1.3. Periodo dell'inchiesta

- (11) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto in esame**

- (12) Il prodotto in esame è il polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti («prodotto in esame»), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20.
- (13) Il PET è un prodotto chimico comunemente utilizzato dall'industria della plastica per la produzione di bottiglie e fogli. Poiché questa categoria di PET costituisce un prodotto omogeneo non si è proceduto ad alcuna ulteriore suddivisione in tipi di prodotto.

2.2. Prodotto simile

- (14) Dall'inchiesta è emerso che il PET prodotto e venduto nell'Unione dall'industria UE e il PET prodotto e venduto sui mercati nazionali dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi Uniti ed esportato nell'Unione presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisico-chimiche di base e gli stessi usi principali. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

- (15) Date le notevoli oscillazioni del costo delle materie prime e dei prezzi di mercato del PET osservate nel corso del PI, per determinare il valore normale e il prezzo all'esportazione si è ritenuto opportuno utilizzare i dati trimestrali. Non è però stato possibile applicare questo metodo all'Iran, in quanto l'unico produttore iraniano non è stato in grado di fornire dati trimestrali completi dei costi.

3.1. Iran**3.1.1. Valore normale**

- (16) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se le

vendite sul mercato interno dell'unico produttore iraniano fossero sufficientemente rappresentative, vale a dire se il loro volume totale rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame. Le vendite sul mercato interno dell'unico produttore iraniano, effettuate durante il periodo dell'inchiesta, sono state ritenute sufficientemente rappresentative.

- (17) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato iraniano la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta.

- (18) Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava al massimo l'80 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite remunerative.

3.1.2. Prezzo all'esportazione

- (19) Dato che le vendite all'esportazione verso l'Unione sono state effettuate attraverso una società commerciale collegata con sede in Iran, il prezzo all'esportazione è stato stabilito secondo quanto prevede l'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi che questo operatore commerciale collegato ha applicato agli acquirenti indipendenti nell'Unione.

3.1.3. Confronto

- (20) Il valore normale e il prezzo all'esportazione dell'unico produttore esportatore sono stati confrontati a livello franco fabbrica.

- (21) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su queste basi sono stati applicati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti lo stadio commerciale, i costi di trasporto, di movimentazione, di carico e le spese accessorie, nonché i costi di imballaggio, il costo del credito e altri fattori (spese bancarie).

- (22) La società ha richiesto un adeguamento per tener conto delle differenze relative allo stadio commerciale, visti i diversi modelli di vendita per i clienti sul mercato interno e quelli sul mercato dell'UE. Questo adeguamento è stato concesso nella misura in cui la società è stata in grado di comprovare la richiesta.

